

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 22 del 31 Agosto 2020

1. CAMERE DI COMMERCIO - Accorpamenti da concludere entro il 14 ottobre 2020 salvo commissariamento - Le novità introdotte dal D.L. n. 104/2020

A cinque anni dalla riforma prevista dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, e dopo il recente via libera della Corte Costituzionale (con la sentenza n. 169 del 28 luglio 2020), il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. "Decreto Agosto"), all'articolo 61, **ha fissato al 14 ottobre 2020 il termine ultimo per chiudere i procedimenti di accorpamento**, pendenti alla data del 15 agosto 2020, pena la decadenza degli organi di gestione e la nomina da parte del Ministero dello sviluppo economico di un commissario straordinario.

La legge impone una forte accelerazione al processo di riorganizzazione delle Camere di Commercio: scaduto il termine sopra indicato, gli organi delle Camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, **decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui sopra** e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, provvederà alla nomina, con proprio decreto, di un **commissario straordinario** per le Camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.

Tra il succedersi di norme e di ricorsi alla Corte Costituzionale da parte di alcune Camere di Commercio sembrava che il processo di accorpamento si fosse improvvisamente fermato.

Con questa nuova norma viene fissato un orizzonte certo.

Al momento le Camere di Commercio sono ancora 82 (inizialmente erano 105): 44 hanno già portato a termine la riforma, mentre 38 devono ancora farlo.

Dalla fusione di queste ultime dovranno scaturire 16 nuove Camere di Commercio, che sommate alla 44 già di nuovo conio, permetterà di centrare il fatidico numero di 60.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura **sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018**.

Tutte le altre Camere di Commercio non sono sparite, ma sono rimaste come sedi secondarie per garantire un presidio sul territorio.

Altro aspetto su cui è intervenuto il D.L. n. 104/2020 riguarda la **nomina di uno o più vice presidenti**. Viene, infatti, aggiunto il nuovo comma 3-bis all'articolo 14 della L. n. 580 del 1993, nel quale si stabilisce che le Giunte delle Camere di Commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, "*nominano tra i propri membri uno o più vice presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento*".

LINK:

[Per scaricare l'elenco aggiornato delle attuali Camere di Commercio, clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al processo di riforma delle Camere di Commercio, clicca qui.](#)

2. IL SISTEMA CAMERALE A FIANCO DELLE IMPRESE ESPORTATRICI - PATTO PER L'EXPORT - PROGETTO SEI

È stato sottoscritto anche dal sistema camerale il **"Patto per l'Export"**, un documento strategico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, contenente le linee di intervento in materia di promozione del **"Made in Italy"** e di rilancio delle nostre esportazioni sui mercati esteri.

Al Piano hanno contribuito tutte le associazioni di categoria e le rappresentanze del mondo imprenditoriale italiano.

Tra il materiale predisposto dal Ministero con riferimento al Patto, è stato pubblicato un e-book dal titolo **"Export: una guida per partire"**.

Si tratta di uno strumento volto a favorire in maniera semplice e immediata l'accesso alle informazioni sui servizi che il sistema pubblico offre alle imprese che ancora non sono presenti sui mercati esteri, o che non lo sono in maniera stabile.

Il prodotto è stato concepito con uno stile diretto e un taglio molto pratico: una sorta di "istruzioni per l'uso" verso i mercati esteri.

È stato dato spazio sia ad alcune iniziative camerali di dimensione nazionale (a partire dal **Progetto SEI - Sostegno all'export dell'Italia**), sia alla presenza delle Camere di Commercio e delle Unioni regionali a livello territoriale.

Il percorso si conclude poi con l'arrivo sui mercati esteri, dove l'impresa può contare, tra l'altro, sui servizi offerti dalla rete delle Camere di Commercio Italiane all'Estero.

Il Programma **SEI - Sostegno all'Export dell'Italia**, realizzato in collaborazione con Unioncamere e Promos Italia ed in sinergia con le associazioni di categoria, ha l'obiettivo di **umentare il numero di imprese esportatrici italiane**.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'E-book, clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più del Progetto SEI, clicca qui.](#)

3. SRL SEMPLIFICATA e IMPRESA SOCIALE - Nota del Ministero del Lavoro

Le imprese sociali possono essere costituite in forma di società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) a patto che il previsto "modello standard" contenga i requisiti inderogabili richiesti dal decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017.

Questo è il principale aspetto che emerge dalla **Nota n. 8115 del 14 agosto 2020**, emanata dal **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di costituire un'impresa sociale avente forma giuridica di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis del Codice civile, beneficiando così del relativo regime agevolato sia con riferimento all'inferiore ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione sia alla minore onerosità delle spese notarili rispetto ai costi propri della società a responsabilità limitata "ordinaria".

A tale riguardo è tuttavia necessario, osserva il Ministero, **conciliare la normativa dettata per la costituzione delle SRL semplificate con quella dettata per la costituzione delle imprese sociali**.

Da una parte, si deve tener presente che in caso di S.r.l. semplificata costituita ai sensi dell'art. 2463-bis c.c., l'atto costitutivo, redatto per atto pubblico, deve conformarsi ad uno specifico "modello standard", adottato con decreto n. 138 del 23 giugno 2012 del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

In proposito, l'art. 2463-bis, comma 3, C.C., ha espressamente sancito che le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.

Per contro, varie disposizioni del D.Lgs. 112/2017 individuano contenuti obbligatori per gli atti costitutivi delle imprese sociali (artt. 5 e seguenti).

Uno statuto che si limiti a riprodurre i soli contenuti del modello standardizzato di S.r.l. semplificata non sarà idoneo a soddisfare quanto richiesto relativamente ai contenuti statutari dal D.Lgs. n. 112/2017.

Pertanto sarà necessario **integrare le clausole minime essenziali del modello standard** prescritto dal D.M. n. 138/2012, con **le disposizioni inderogabili dettate dal D.Lgs. n. 112 del 2017**.

In virtù della necessità di integrare il modello, il Ministero del Lavoro **esclude la possibilità di poter beneficiare dell'esenzione delle spese notarili**.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale n. 8115/2020, clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulla impresa sociale, clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulla SRL semplificata, clicca qui.](#)

4. LICENZIATO IL NUOVO PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA nella Pubblica Amministrazione

Il nuovo documento di indirizzo strategico che **accompagna la trasformazione digitale del Paese** si caratterizza per uno stile più semplice e assertivo, maggiormente mirato agli obiettivi e alla misurazione dei risultati

Il **Piano Triennale 2020-2022**, licenziato dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e in corso di registrazione presso la Corte dei conti, è stato redatto da un ampio gruppo di lavoro formato da personale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e del Dipartimento per la trasformazione digitale e ha visto il contributo di molte amministrazioni centrali, regioni e città metropolitane.

La presente edizione **rappresenta la naturale evoluzione dei due Piani precedenti**: laddove la prima edizione poneva l'accento sull'introduzione del Modello strategico dell'informatica nella PA e la seconda edizione si proponeva di dettagliare l'implementazione del modello, il Piano Triennale 2020-2022 si focalizza sulla realizzazione delle azioni previste, avendo - nell'ultimo triennio - condiviso con le amministrazioni lo stesso linguaggio, le stesse finalità e gli stessi riferimenti progettuali.

Pur nella continuità con quello precedente - si legge nel comunicato stampa dell'AgID - l'elemento innovativo del Piano 2020-2022 introduce un'importante innovazione con riferimento ai destinatari degli obiettivi individuati per ciascuna delle tematiche affrontate. Saranno infatti le singole amministrazioni a dover realizzare gli obiettivi elencati - nell'arco del triennio sono state definite circa 200 azioni nei vari ambiti di pertinenza e per soggetti coinvolti - con un forte accento sulla misurazione dei risultati, presentando così uno spunto di riflessione e una guida operativa per tutte le amministrazioni: la cultura della misurazione e conseguentemente della qualità dei dati diventa uno dei motivi portanti di questo approccio.

LINK:

[Per consultare il testo del nuovo Piano Triennale 2020 - 2022, clicca qui.](#)

5. ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Rinnovo delle iscrizioni per la categoria 2-bis - Trasporto dei propri rifiuti

Con un comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali è stato reso noto che **a tutte le imprese iscritte per la CATEGORIA 2-BIS** - trattandosi di **iscrizione di durata decennale** - il **25 dicembre 2020** scadranno tutte le **iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010** (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010, recante "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*").

Si tratta dei:

- a) **produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti** (senza limiti quantitativi),
- b) **produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno** (con limite di 30 Kg/litri al giorno).

In sintesi, si tratta di **imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e i propri rifiuti pericolosi fino al 30 Kg/litri al giorno.**

I **riferimenti normativi** sono: l'articolo 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale) e l'articolo 16 del D.M. n. 120/2014.

Ricordiamo che con **circolare del 29 maggio 2015, Prot. 437/ALBO/PRES**, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che sono ricompresi anche le imprese che trasportano ai centri di raccolta

disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i **rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività**.

Pertanto, tutte le imprese coinvolte (circa 25mila) sono invitate a verificare la validità della propria iscrizione tenendo presente che, **per continuare a operare**, sarà necessario presentare **domanda di rinnovo dell'iscrizione tramite il portale telematico** accessibile dal menu "**Pratiche Telematiche**" della vostra "**Area riservata**" sul sito web dell'Albo Nazionale.

Considerato che la domanda di rinnovo, come previsto dall'art. 22, comma 2 del D.M. n. 120/2014, può essere inviata **a partire da 5 mesi prima della scadenza**, è quindi possibile già da ora provvedere alla presentazione della domanda rinnovo.

Tenuto conto delle **tempistiche di lavorazione e di evasione** della pratica, **le imprese sono invitate**, per non incorrere in periodi di scopertura autorizzativa e in ritardi e sanzioni, **ad attivarsi per tempo** e non oltre il 30 settembre.

Prima dell'invio della domanda di rinnovo, si invita l'impresa a verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) e **a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni**.

LINK:

[Per accedere all'area riservata del sito dell'Albo nazionale gestori ambientali clicca qui.](#)

6. ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - VERIFICHE PER RESPONSABILI TECNICI - Pubblicato il calendario settembre - dicembre 2020

Con un comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell'Albo nazionale Gestori Ambientali, è stato reso noto che è stato pubblicato il **calendario con le SEDI E DATE delle nuove VERIFICHE PER RESPONSABILI TECNICI, che si svolgeranno da settembre a dicembre 2020**.

Le sedute di esame rinviate nel periodo dell'emergenza COVID-19 con iscrizioni già chiuse, saranno recuperate nei mesi di luglio e settembre 2020.

I candidati già iscritti saranno contattati dalle Sezioni regionali almeno 20 giorni prima della seduta.

Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla Sezione regionale presso la quale è stata effettuata l'iscrizione.

Ricordiamo che agli **articoli 12 e 13 del D.M. n. 120 del 2014**, recante Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, sono stati, rispettivamente, definiti i compiti, le responsabilità e i requisiti del responsabile tecnico, e stabilite le modalità di formazione dello stesso.

L'idoneità di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c), va' attestata mediante una **verifica iniziale** della preparazione del soggetto e, **con cadenza quinquennale**, mediante **verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento**.

Spetta al Comitato nazionale definire le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche in questione.

A tale proposito vogliamo, infine, ricordare che con **circolare n. 9 del 15 luglio 2020**, sono stati **modificati e aggiornati i quiz riguardanti le verifiche d'idoneità del responsabile tecnico**.

LINK:

[Per scaricare il testo del calendario clicca qui.](#)

LINK:

[Per l'accesso diretto ai contatti delle Sezioni regionali e provinciali clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare l'elenco dei quiz aggiornato al 16 luglio 2020 clicca qui.](#)

7. MUD 2020 - Comunicazione entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del 30 giugno - Sanzione ridotta

Il termine per presentare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2020 è scaduto il 30 giugno.

Si ricorda che le sanzioni applicabili agli inadempimenti relativi al MUD 2020 sono quelle previste dall'art. 258, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 nella formulazione previgente rispetto al D.lgs. n. 205 del 2010, e precisamente:

*"I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; **se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro**".*

La disposizione è confermata espressamente dall'art. 6, comma 3, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (recante *"Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione"*), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, nel quale si prevede la istituzione del "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti", a cui, tra gli altri, sono tenuti ad iscriversi "i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Dunque, **a coloro che hanno provveduto ad inviare il MUD 2020 entro il 29 agosto 2020, sarà applicata la sanzione da 26,00 a 160,00 euro.**

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento, clicca qui.](#)

8. BONUS RISTORAZIONE - Pubblicato l'errata corrige dell'art. 58 del D.L. n. 104/2020

Con un **avviso di rettifica**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 17 agosto 2020, è stato posto rimando ad un errore materiale **relativo al comma 2 dell'articolo 58 del D.L. n. 104/2020** (recante *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*), che mette a disposizione del settore della ristorazione italiana 600 milioni di euro per acquisti di prodotti made in Italy.

Tale fondo è finalizzato all'erogazione di un **contributo a fondo perduto** alle imprese in attività alla data del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto) con **codice ATECO prevalente 56.10.11** (Ristorazione con somministrazione), **56.29.10** (Mense) e **56.29.20** (Catering continuativo su base contrattuale), **per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.**

Il contributo, seconda la ratio originaria del testo concordata e condivisa con tutte le Amministrazioni interessate, spetta – come si legge nel comunicato stampa del Ministero delle politiche agricole - a condizione che l'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019.

Nello stesso comma è stabilita una norma di favore per le imprese che abbiano avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019, specificando che le stesse per accedere al contributo non dovranno dimostrare tale perdita di fatturato.

La disposizione è immediatamente efficace, senza attendere il completamento del processo di conversione del Decreto Legge.

LINK:

[Per consultare il testo rettificato dell'art. 58 del D.L. n. 104/2020, clicca qui.](#)

9. SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA - Istituito il Fondo per l'emergenza Covid-19 - Emanato il decreto attuativo

Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, l'art. 78, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, ha istituito un **Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020**, di cui **20 milioni di euro per sospensione dell'attività economica delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.**

Con **decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 luglio 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 22 agosto 2020, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione di tale disposizione.

Le risorse disponibili sono destinate nella misura di:

a) **euro 15 milioni**, al riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca marittima;

b) **euro 3,5 milioni**, al riconoscimento di contributi per le imprese del settore dell'acquacoltura comprese le imprese che utilizzano imbarcazioni ai fini produttivi, iscritte alla V categoria;

c) **euro 1,5 milioni** sono destinati alle Regioni e Province autonome nell'ambito delle loro attribuzioni e finalizzati al riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca in acque interne, secondo la ripartizione fissata nella Tabella riportata all'articolo 9 del decreto.

Possono beneficiare degli interventi in questione le **imprese della pesca e dell'acquacoltura** che risultino stabilmente operative nel territorio italiano e che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19, le cui produzioni rientrano nelle categorie dell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

Ai fini della concessione del contributo, le imprese interessate dovranno presentare, al Ministero della politiche agricole, una apposita richiesta, le cui modalità ed i termini saranno definiti con un apposito decreto.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contributi destinati al settore agricolo e della pèsca clicca qui.](#)

10. POLI EUROPEI DI INNOVAZIONE DIGITALE - Dal 10 settembre avvio della procedura di preselezione nazionale

Dalle ore 8 del prossimo 10 settembre e fino alle ore 19 del 24 settembre 2020, sarà aperta la **procedura di preselezione nazionale** per l'istituzione della rete europea di Poli europei di innovazione digitale.

E' quanto prevede il **decreto direttoriale del 17 agosto 2020**, con cui vengono resi noti **i criteri e le modalità di presentazione delle domande e dei progetti da finanziare**.

Dell'avvio della procedura e della pubblicazione del decreto direttoriale è stata data notizia con un **comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020**.

Nel contesto del "Programma Europa Digitale", a sostegno della trasformazione digitale delle società e delle economie europee, è infatti prevista la costruzione di una **rete europea di Poli di innovazione digitale** (*European Digital Innovation Hubs - EDIHs*) cui sarà affidato il compito di assicurare la transizione digitale dell'industria, con particolare riferimento alle PMI, e della pubblica amministrazione attraverso l'adozione delle tecnologie avanzate, come l'Intelligenza Artificiale, il Calcolo ad Alte Prestazioni e la Sicurezza Informatica.

Per l'individuazione dei Poli è prevista una procedura di selezione in due fasi:

- **una preselezione nazionale** volta ad individuare un elenco di soggetti che hanno capacità tecnico-scientifica e giuridico-amministrativa per partecipare alla rete;
- **una gara ristretta**, gestita dalla Commissione europea, cui saranno invitati i candidati presentati dagli Stati membri.

Le due fasi della procedura di selezione permetteranno ai Poli di avere una copertura dei costi ammissibili che in alcuni casi potrà essere pari al 100%.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, del modulo di domanda e della scheda tecnica, clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sui EDIHs, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale, clicca qui.](#)

11. MISURE A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE IN AGRICOLTURA - Fissati i criteri e le modalità di concessione dei mutui a tasso zero

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 26 agosto 2020, il **decreto 9 luglio 2020**, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha dettato le **misure in favore**

dell'imprenditoria femminile in agricoltura, emanato in attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 504 della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020).

Le **agevolazioni previste** si applicano alle micro imprese e piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che presentino **progetti per lo sviluppo o il consolidamento di aziende agricole**, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono essere in **possesso dei seguenti requisiti**:

- a) essere regolarmente costituite ed **iscritte nel Registro delle imprese**;
- b) esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile;
- c) essere **amministrate e condotte da una donna**, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola;
- d) avere **sede operativa nel territorio nazionale**;
- e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- g) non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto (14), del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (art. 2)

Per la realizzazione dei progetti di cui sopra sono concessi **mutui agevolati, a un tasso pari a zero**, della durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e **di importo non superiore a 300.000 euro** e comunque **non superiore al 95% delle spese ammissibili**, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL (equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto 20 del citato regolamento (UE) n. 702/2014) (art. 3).

I **progetti finanziabili**, secondo quanto stabilito all'art. 4, **devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi**:

- a) miglioramento del **rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola** mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attività agricole connesse;
- b) miglioramento delle **condizioni agronomiche e ambientali**, di igiene e benessere degli animali purchè non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
- c) realizzazione e miglioramento delle **infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura**.

I progetti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda e devono concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni.

Le **spese ammissibili** sono quelle elencate all'articolo 5.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12. IMPRENDITORIA FEMMINILE - Dati Unioncamere

Il **IV rapporto sull'imprenditoria femminile**, realizzato da Unioncamere e relativo al secondo trimestre del 2020 riporta il numero complessivo delle aziende al femminile: **1 milione e 340 mila imprese**, il 22% del totale.

Negli ultimi cinque anni tali imprese sono cresciute più di quelle maschili, con un **incremento del 2,9%** contro lo 0,3%.

In valori assoluti l'aumento delle imprese femminili è stato più del triplo rispetto a quello delle imprese maschili: +38.080 contro +12.704.

In pratica, le imprese femminili hanno contribuito a ben il 75% dell'incremento complessivo di tutte le imprese in Italia, pari a +50.784 unità.

Anche se ancora fortemente concentrate nei settori più tradizionali, le imprese di donne stanno crescendo soprattutto in settori più innovativi e con una intensità maggiore delle imprese maschili.

E' il caso delle Attività professionali scientifiche e tecniche (+17,4% contro +9,3% di quelle maschili) e dell'Informatica e telecomunicazioni (+9,1%, contro il +8,9% delle maschili).

In termini assoluti l'aumento delle aziende al femminile è **più del triplo rispetto a quello delle altre**. L'**emergenza Coronavirus** ha tuttavia frenato la crescita.

Rispetto allo stesso periodo del 2019, tra aprile e giugno 2020 ci sono state oltre **10 mila nuove imprese in meno**.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa di Unioncamere clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle slides di presentazione clicca qui.](#)

13. FILIERE IN CRISI - AL VIA IL FONDO EMERGENZIALE - Fissati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse

Con **decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 luglio 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020, sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 222, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del «**Fondo emergenziale per le filiere in crisi**» e stabiliti, in particolare:

- a) ai criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai Soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;
- b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
- c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

Ricordiamo che nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una **dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020**, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Le risorse del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» gestite in base al presente decreto ammontano a **90 milioni di euro per l'anno 2020**.

Le filiere zootecniche oggetto di intervento sono: **suinicola, ovicaprina, cunicola, del latte bufalino e del vitello da carne**.

Il **riparto tra le filiere** è così quantificato:

- a) filiera suinicola 30 milioni di euro;
- b) filiera cunicola 4 milioni di euro;
- c) filiera delle carni di vitello 20 milioni di euro;
- d) filiera caprina 0,5 milioni di euro;
- e) filiera ovicaprina 8,5 milioni di euro;
- f) ammasso privato di carni di vitello 15 milioni di euro;
- g) ammasso privato di prosciutti di suino a denominazione d'origine protetta (DOP) 10 milioni di euro;
- h) filiera del latte bufalino 2 milioni di euro.

Il soggetto beneficiario deve presentare al soggetto gestore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA) una apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto.

La domanda potrà essere offerta dal soggetto gestore al soggetto beneficiario in modalità precompilata.

Il decreto inoltre ha stanziato la cifra di 10 milioni di euro da destinare ad aiuti all'ammasso privato di prosciutti DOP,. In questa ipotesi le domande di ammasso sono presentate ad Agea in modalità telematica.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14. BONUS PUBBLICITA' - Al via le domande dal 1° settembre con nuove regole e nuovi soggetti ammissibili - Le novità introdotte dal D.L. n. 104/2020

Nuovo appuntamento con il "**Bonus pubblicità**". Il 1° settembre 2020 apre infatti lo sportello straordinario per accedere al credito d'imposta con la disciplina speciale dettata dall'articolo 186 del D.L.

n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") e con i chiarimenti pervenuti dall'Agenzia delle Entrate nella **circolare n. 25/E del 20 agosto 2020**.

Le nuove regole **ampliano la platea dei beneficiari e le categorie di spese ammissibili**.

Le domande potranno essere presentate **fino al 30 settembre 2020**.

L'ordine cronologico di arrivo non determina priorità nella concessione del bonus. Quindi, nessun click day. Il credito riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario sarà determinato mediante ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Con il regime straordinario, valido solo per il 2020, il credito d'imposta è concesso **nella misura del 50%** del valore degli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici anche on line e su radio e tv locali e, limitatamente al 2020, nazionali non partecipate dallo Stato.

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno già presentato la domanda a marzo, se vorranno ampliare i propri investimenti pubblicitari potranno sostituire la prenotazione già inviata con una nuova, altrimenti resta valida quella già trasmessa.

Il relativo credito d'imposta richiesto sarà automaticamente rideterminato con i nuovi criteri.

Lo **stanziamento previsto per l'anno 2020**, inizialmente stabilito dal Decreto Rilancio a 60 milioni, è stato incrementato dall'articolo 96 del D.L. n. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto"), a **85 milioni di euro**, di cui:

- **50 milioni di euro** per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;

- **35 milioni di euro** per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato).

Il regime straordinario in vigore nel 2020 amplia notevolmente la platea dei soggetti beneficiari, consentendo la presentazione delle domande a soggetti altrimenti esclusi.

Limitatamente al 2020, il credito d'imposta può essere richiesto anche **da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali** che:

- effettuano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;
- nell'anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari;
- hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno 2020.

La disciplina speciale per il 2020 estende anche l'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta, includendovi anche gli **investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 25/E/2020 clicca qui.](#)

15. COMMERCIO AMBULANTE - Rinnovo automatico dei posteggi per altri dodici anni

Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, sono rinnovate per la durata di dodici anni.

E' quanto previsto dai **commi 4-bis e 4-ter dell'art. 181, introdotti dalla L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020** (c.d. "Decreto Rilancio").

Il rinnovo avviene secondo **linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico**, con modalità che dovranno essere **stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020** con assegnazione al titolare dell'azienda – sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea – previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, dell'iscrizione nel Registro delle imprese quale ditta attiva, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività (**comma 4-bis**).

Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di garantire la tutela dell'occupazione, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all'esito dei procedimenti, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione (**comma 4-ter**).

Le tappe precedenti alla proroga al 2032

Ricordiamo che con il D.Lgs. n. 59/2010, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. "Direttiva Bolkestein"), era stato previsto il divieto della

proroga per le concessioni all'utilizzo, a fini economici, delle aree demaniali. Problema che aveva investito anche le concessioni per gli stabilimenti balneari.

La Conferenza unificata, Stato, regioni e comuni, aveva individuato già nel 2012 i parametri che avrebbero dovuto essere utilizzati nei bandi per l'assegnazione dei posteggi, con una durata della concessione tuttavia limitata nel tempo; e ciò per rispettare le direttive della UE.

Imposizione che non è mai stata accettata dagli operatori del comparto, tenuto conto che la previgente normativa di settore consentiva il rinnovo automatico della concessione.

Sta di fatto che, di proroga, in proroga, con la **L. n. 205 del 27 dicembre 2017** (Legge finanziaria 2019), ai **commi 1180 e 1181**, il termine di scadenza per le concessioni e per le modalità specifiche di assegnazione era stato fissato **al 31 dicembre 2020**.

Non solo, il comma 1181 ha previsto una **revisione dell'Intesa del 2012** al fine di individuare *"specifiche modalità di assegnazione delle concessioni per coloro che nell'ultimo biennio hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare"*.

Successivamente, con la **L. n. 145 del 30 dicembre 2018** (Legge di bilancio 2019, al **comma 686** veniva espressamente prevista la non applicabilità al commercio su aree pubbliche dei vincoli comunitari contenuti nella direttiva 2006/123/CE.

Il comma 686 interviene, infatti, sul D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva n. 2006/123/CE, al fine di escludere dal campo di applicazione del medesimo decreto le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche. A tal fine, il comma novella l'articolo 7 del D.Lgs. n. 59 del 2010 che elenca una serie di servizi esclusi dal campo di applicazione del decreto, introducendo, nei predetti settori esclusi, il commercio al dettaglio su aree pubbliche (nuova lett. f-bis).

Conseguentemente viene anche abrogato l'articolo 70 del D.Lgs. n. 59/2010 che, in attuazione della direttiva, reca la specifica disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.

Viene infine aggiunto all'articolo 16 del D.Lgs. n. 59/2010, un nuovo comma 4-bis che dispone **la non applicazione al commercio su aree pubbliche** delle disposizioni relative alla procedura di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

16. PORTALE DEI TABACCAI - Online sul sito dell'Agenzia delle Dogane

L'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)**, al fine di favorire una nuova modalità di dialogo con le rivendite di generi di monopolio, ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale un applicativo denominato "Portale dei Tabaccai".

L'implementazione delle funzionalità avverrà per passi successivi.

Allo stato attuale il portale - **in linea dal 4 agosto** - permette la visualizzazione delle informazioni in possesso dell'Agenzia relative alle rivendite, visibili solo al diretto interessato o suo delegato previa autenticazione sicura tramite SPID / CNS.

Al riguardo, l'Agenzia informa che la Federazione Italiana Tabaccai (FIT) sta definendo con ADM le modalità di accesso all'area riservata del portale per i tabaccai associati, al fine di consentire lo svolgimento delle consuete attività di competenza della Federazione, implementandolo inoltre di nuove funzionalità.

Le funzionalità e le relative modalità di utilizzo sono state illustrate con la **circolare n. 25 del 4 agosto 2020**.

Per accedere al sistema l'operatore seleziona "**Area Riservata**" all'interno della quale dovrà scegliere la tipologia di credenziali con cui desidera effettuare l'accesso.

Una volta entrato dovrà selezionare in "**Servizi online**" e la voce "**Interattivi**", e la voce "**Tabacchi**", accedendo così al servizio "**Portale tabaccai**".

Al primo accesso, selezionando il link "**Accedi al servizio**", l'operatore in possesso di una **licenza alla vendita dei tabacchi in corso di validità**, dovrà **comunicare il proprio indirizzo PEC** al quale verrà successivamente inviato il codice OTP per la verifica dell'identità necessario al completamento della registrazione.

Completata la registrazione, all'interno del portale:

- verranno riproposti i **dati anagrafici ed i contatti registrati**,
- consultare **le proprie concessioni**,
- consultare i dati di dettaglio delle rivendite di propria competenza (i dati esposti sono quelli **inerenti all'esercizio, al titolare ed ai collaboratori**).

LINK:

[Per accedere all'Area riservata del portale dell'Agenzia clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 25/2020 clicca qui.](#)

17. TRASFERIMENTO DELLA SEDE ALL'ESTERO - La cancellazione dal Registro delle imprese non ha effetto estintivo - Ordinanza della Cassazione

La cancellazione dal Registro delle imprese di una società a seguito del suo trasferimento all'estero, non determina alcun effetto estintivo ex art. 2495 c.c., sicchè nell'ambito dei rapporti tributari rimangono ferme sia la titolarità passiva delle obbligazioni tributarie, che la capacità processuale della persona giuridica contribuente.

E' questo il principio di diritto confermato dalla **Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 16775 depositata il 6 agosto 2020**, nella quale viene anche precisato che **l'effetto estintivo della cancellazione del Registro delle imprese si ha solamente a seguito di una procedura di liquidazione e comunque della cessazione dell'attività d'impresa.**

Non rientra dunque in tale ambito il caso in cui detta cancellazione venga effettuata per il trasferimento all'estero della sede sociale. In tale ipotesi la società rimane titolare delle obbligazioni tributarie e mantiene anche la capacità processuale.

I FATTI. L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette ed IVA per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di una SRL, la quale nel frattempo si era trasferita all'estero, cancellandosi dal Registro delle imprese.

L'atto impositivo veniva notificato comunque in Italia, presso il domicilio del legale rappresentante dell'impresa. Quest'ultima proponeva ricorso, dichiarato però inammissibile dalla CTP in quanto tardivo.

La medesima decisione era presa in appello, non ravvisando la CTR alcun vizio di notifica dell'accertamento e ritenendo che il trasferimento della sede fuori dal Paese non costituisse una causa idonea alla remissione in termini per l'impugnazione.

La società ricorreva quindi per Cassazione, evidenziando l'irritualità della notifica dell'atto impositivo, la necessità della remissione in termini richiesta e la nullità, da rilevare d'ufficio, dell'accertamento perché notificato ad un soggetto giuridico ormai estinto.

Per quanto riguarda la **notificazione degli atti tributari**, la Corte precisa che disciplina in materia - si legge nell'ordinanza - *"si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di **tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni**, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad **eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto**, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973"*.

Tale disciplina - precisa inoltre la Corte richiamando le propri precedenti decisioni - *"è posta a garanzia dell'Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l'onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio, sicché la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l'illegittimità del procedimento notificatorio, quando venga seguita una procedura più garantista per il medesimo contribuente.*

*Del resto, si è anche precisato che la notifica dell'avviso di accertamento al legale rappresentante della società, è valida anche se eseguita in un comune diverso da quello del domicilio fiscale della società stessa, proprio perché la limitazione territoriale di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui la notifica degli atti tributari va effettuata nel comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale, **non è posta a garanzia di quest'ultimo, ma a tutela dell'operatività dell'Ufficio"**.*

Per quanto riguarda poi la **cancellazione dal Registro delle imprese per trasferimento all'estero**, la Corte ricorda che la stessa, a Sezioni Unite, occupandosi di un procedimento teso alla dichiarazione di fallimento di una società cancellata dal registro delle imprese, *"ha chiarito che la previsione dell'art. 10 L.Fall. (in forza della quale gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese), non trova applicazione laddove la detta cancellazione venga effettuata, **non a compimento del procedimento di liquidazione dell'ente o a seguito del verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'attività**, ma in conseguenza del trasferimento all'estero della sede, e quindi sull'assunto che detta società continui*

*l'esercizio dell'impresa, sia pure in un altro Stato, atteso che **un siffatto trasferimento non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita***" (Cass. S.U. 11/03/2013, n. 5945; vedi anche Cass. 04/05/2018, n. 10793).

Del resto - continua la Corte - che un soggetto giuridico costituito in forma societaria **rimanga tale, anche in caso di trasferimento della sua sede all'estero**, "si ricava chiaramente da quelle disposizioni codicistiche (artt. 2437, comma primo, lett. c), e 2473, comma primo, c.c.), che attribuiscono ai soci nelle società azionarie e in quelle a responsabilità limitata il diritto di recesso «nel caso di trasferimento della sede all'estero»; e ciò sull'evidente presupposto della **continuità della personalità giuridica, ancorché la società si sia, appunto, cancellata dal registro delle imprese**".

Dunque, la sentenza impugnata deve andare senz'altro confermata, in osservanza del principio di diritto sopra richiamato.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 16775/2020 clicca qui.](#)

18. SRL - I soci hanno il diritto di convocare l'assemblea

Qualsiasi socio di SRL che detenga almeno un terzo del capitale sociale è abilitato a convocare l'assemblea perché si pronunci **su argomenti ritenuti rilevanti** anche in difetto di inerzia dell'organo amministrativo nella convocazione, non essendo tale requisito richiesto dall'art. 2479 c.c. a differenza della fattispecie di cui all'art. 2367 c.c. dettato per la società per azioni.

Il **Tribunale di Milano, Sez. XV, con la sentenza del 3 aprile 2020, n. 2253/2020**, conferma così, ancora una volta, il suo orientamento in tema di convocazione dell'assemblea da parte dei soci di srl.

Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Sezione specializzata - si legge, infatti, nella sentenza - che il disposto del primo e del quarto comma dell'art. 2479 c.c. abilitano qualsiasi socio che detenga almeno un terzo del capitale sociale a convocare un'assemblea perché si pronunci su argomenti ritenuti rilevanti.

Tale legittimazione sussiste **anche in difetto di inerzia dell'organo amministrativo** nella convocazione di assemblea e consente ai soci di "**procedere a detta convocazione direttamente e immediatamente**".

Questo orientamento è stato avallato anche dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Ia Civ., Sentenza n. 10821 del 25 maggio 2016) ed è considerato ormai consolidato dalla Sezione Specializzata di codesto Tribunale. Con detta sentenza, infatti, la Cassazione ha statuito che, nell'ipotesi di inerzia dell'organo di gestione, il socio titolare di almeno un terzo del capitale sociale ha il potere di convocare direttamente l'assemblea dei soci.

La Corte di Cassazione, dunque, ha abilitato il socio detentore del quorum a convocare l'assemblea in un caso di inerzia astratta e potenziale dell'amministratore, senza perciò condizionare quel potere ad un'inerzia effettiva, condizione, del resto, non prevista dal disposto dell' art. 2479, commi 1 e 4, c.c.

La riforma del 2003 - come evidenzia la Cassazione - ha differenziato fortemente la disciplina delle S.r.l. da quella delle S.p.a., eliminando la tecnica del rinvio. L'autonomia e potenziale onnicomprensività della normativa sulla S.r.l. induce ad escludere l'estensione analogica del meccanismo procedurale di convocazione previsto dall'art. 2367 cod. civ.: estensione, già in linea di principio, dissonante con la rigidità dei diversi tipi societari.

L'obiettivo di fondo della riforma - si legge nella citata sentenza n. 10821/2016 - è stato quello di **configurare la S.r.l. come un modello elastico**, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; con accentuati margini di disponibilità delle norme, ammissive di soluzioni organizzative proprie delle società di persone, per via statutaria. Centrale nella S.r.l. è divenuto, dunque, il ruolo del socio, al quale spettano anche poteri prima riservati in via esclusiva all'amministrazione.

D'altra parte - continua la Corte - l'inapplicabilità dell'art. 2367 cod. civ. porterebbe ad una paralisi della vita societaria, se la richiesta di assemblea da parte di una maggioranza qualificata dei soci incontrasse l'inerzia ostruzionistica dell'amministratore: nella specie, direttamente controinteressato alla proposta di revoca portata dall'ordine del giorno.

Nel silenzio della legge e dell'atto costitutivo, si palesa dunque necessario trovare un meccanismo alternativo: e questo appare correttamente individuato dalla Corte territoriale nel riconosciuto potere di

convocazione dell'assemblea da parte del socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, in caso di inerzia dell'organo di gestione.

Il descritto orientamento va condiviso anche nel caso in cui lo statuto demanda la convocazione all'organo gestorio, tenuto conto che le disposizioni di cui all'art. 2479, commi 1 e 4, c.c. **costituiscono regole legali di garanzia inderogabile**, e che il rinvio previsto dall'art. 2479 bis, comma 1, c.c. all'atto costitutivo per la disciplina dei "*modi di convocazione dell'assemblea*" va piuttosto **riferito alle sole modalità di convocazione in senso stretto**, in quanto destinate ad assicurare la tempestiva comunicazione degli argomenti da trattare (mezzo di comunicazione, termini, ecc.), come denotato dalla disciplina contenuta nella seconda parte dello stesso primo comma, che regola appunto tali strette modalità per l'ipotesi di silenzio dell'atto costitutivo.

Ne consegue che neppure la disposizione statutaria, che demanda agli amministratori la convocazione all'organo amministrativo, preclude l'applicazione della norma di garanzia inderogabile di cui all'art. 2479, comma 1, c.c., nell'interpretazione ora delineata.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza del Tribunale di Milano n. 2253/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 10821/2016 clicca qui.](#)

19. AUTOMAZIONE DIGITALE NEI SERVIZI PROFESSIONALI - Indagine della Commissione europea che si chiuderà il 6 settembre prossimo

La Commissione europea sta conducendo uno studio sulle tendenze e sui fattori dell'**automazione digitale nei servizi professionali**.

Quattro sono i settori interessati: ingegneria, architettura, servizi legali e contabili,

Dodici i paesi dell'UE selezionati: **Belgio, Croazia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia**.

Il sondaggio - iniziato il 30 luglio 2020 - è composto principalmente da domande a risposta chiusa e scelta multipla e fa parte di uno studio di ricerca commissionato dalla Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditorialità e PMI (DG GROW) della Commissione europea

Attraverso il sondaggio, si cerca di consultare le parti interessate rilevanti dal lato dell'offerta (ad esempio: i lavoratori autonomi, le aziende, i fornitori online, ecc.) e dal lato della domanda (cioè: i consumatori aziendali) tramite interviste e questionari online.

I risultati dello studio aiuteranno a sviluppare una solida base di conoscenze per sostenere la politica della Commissione europea di sostenere e migliorare la competitività dei quattro settori di servizi professionali selezionati all'interno dell'UE.

LINK:

[Per saperne di più e accedere ai questionari tradotti nelle diverse lingue clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) PERITI ASSICURATIVI - Contributo di gestione dovuto per l'anno 2020 a CONSAP

Il contributo di gestione dovuto alla società CONSAP, ai sensi dell'art. 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del comma 35 dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dai periti assicurativi iscritti nel relativo ruolo di cui all'art. 157 dello stesso decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2020, **nella misura di euro ottantacinque**.

Sono tenuti al pagamento del contributo di gestione i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2020 all'IVASS

La misura del **contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2020 all'IVASS**, ai sensi dell'art. 336 del D.Lgs. n. 209/2005, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinata come segue:

a) Sezione A - agenti di assicurazione:

- persone fisiche - **euro 47,00**;
- persone giuridiche - **euro 270,00**;

b) Sezione B - broker:

- persone fisiche - **euro 47,00**;
- persone giuridiche - **euro 270,00**;

c) Sezione C:

- produttori diretti - **euro 18,00**;

d) Sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste italiane:

- banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane - **euro 10.000,00**;
- banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro - **euro 8.170,00**;
- banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM - **euro 2.760,00**.

Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano **iscritti nel registro unico degli intermediari alla data del 30 maggio 2020**.

La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la **prova di idoneità** di cui all'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 per la sessione d'esame 2020, è stabilito **nella misura di settanta euro**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2020 all'IVASS

Il **contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2020 all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)** dai soggetti di cui all'art. 335, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2005, è stabilito **nella misura unica dello 0,52 per mille** dei premi incassati nell'esercizio 2019 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché della riassicurazione.

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza in questione, i premi incassati nell'esercizio 2019 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 29 novembre 2018, n. 80, in misura pari al 4,26 per cento dei predetti premi.

Il contributo di vigilanza per l'anno 2020 è **versato direttamente all'IVASS**, nei termini di cui all'art. 335, comma 5, del D.Lgs. n. 209/2005 e secondo le modalità di cui al provvedimento dell'IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, ulteriormente modificato dal provvedimento IVASS del 23 luglio 2019, n. 87.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI - Domande per accesso agli incentivi

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 19 agosto 2020, il **decreto 7 agosto 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** recante le disposizioni di attuazione delle **misure incentivanti a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto per il biennio 2020-2021**.

Nel decreto sono indicate le modalità operative del **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203**, e nello specifico sono individuate le modalità di presentazione delle domande di ammissione, delle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché della fase dell'istruttoria procedimentale.

Possono inoltrare domanda le **imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi**, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

Sono previsti due distinti **periodi di incentivazione**: il primo **dal 1° ottobre 2020 al 16 novembre 2020** ed il secondo **dal 14 maggio 2021 al 30 giugno 2021**, all'interno dei quali, fermo restando l'importo massimo complessivo ammissibile per gli investimenti per singola impresa, gli aspiranti ai benefici potranno presentare domanda di accesso all'incentivo.

Le **risorse finanziarie**, complessivamente pari ad **euro 122.225.624** previste dal decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, al netto delle spettanze previste per l'attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nei due periodi di incentivazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. n. 203/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 7 agosto 2020 clicca qui.](#)

5) DECRETO RILANCIO - Nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Con la **circolare n. 25/E del 20 agosto 2020**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle misure di sostegno alle imprese e all'economia, alle norme fiscali e agli interventi in materia di lavoro e politiche sociali, **contenute nel D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito dalla L. n. 77/2020**.

Il documento di prassi si presenta sotto forma di **risposta ai vari quesiti** presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti, che riguardano: le disposizioni in materia di IRAP; il contributo a fondo perduto; le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro; la cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione; la sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale; la proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali; il bonus affitti per i soggetti che svolgono attività di bed and breakfast in via imprenditoriale con partita IVA e il credito d'imposta per editoria per gli investimenti pubblicitari.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 25/E/2020 clicca qui.](#)

6) 5 PER MILLE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet l'elenco dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio dopo la scadenza dei termini per l'iscrizione al 5 per mille per l'anno finanziario 2020, ossia dopo il 7 maggio 2020.

Gli elenchi, che riguardano le categorie del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, sono aggiornati al 25 agosto 2020.

LINK:

[Per accedere agli elenchi del 5 per mille clicca qui.](#)

7) BANDO IPCEI SULLA MICROELETTRONICA - Presentazione dei progetti entro l'11 settembre 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un comunicato stampa pubblicato il 24 agosto 2020 sul proprio sito istituzionale, ha reso noto che entro l'11 settembre 2020 le imprese potranno manifestare il proprio interesse per un secondo **Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica**.

E' stato, infatti, pubblicato un bando dallo stesso Ministero dello Sviluppo economico che disciplina le modalità e i criteri con cui dovranno essere indicati l'ubicazione dell'investimento, i costi ammissibili, le caratteristiche principali, nonché la data di inizio e di fine del progetto.

Nello specifico, il secondo bando IPCEI sulla microelettronica ha l'obiettivo, condiviso dalla Presidenza tedesca di turno della Unione europea con gli Stati membri, di **aumentare la sicurezza e la sostenibilità della componentistica microelettronica in Europa** favorendo l'integrazione e la produzione di soluzioni a supporto dell'industria europea attraverso nuove tecnologie 5G e 6G, nuovi algoritmi di sicurezza dei sistemi di telecomunicazione e nuove attrezzature e processi di alta qualità da produrre in Europa.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

8) EMERGENZA COVID-19 – Dall'INAIL le indicazioni sanitarie per il rientro a scuola in sicurezza

L'INAIL ha pubblicato il documento tecnico per il **ritorno a scuola**, realizzato in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, la Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia Romagna e Regione Veneto, che contiene una serie di indicazioni operative per garantire il rientro in classe in sicurezza di studenti e insegnanti.

Il documento descrive in dettaglio le azioni da intraprendere nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico manifesti sintomi compatibili con il **Covid-19**, sia a scuola che a casa, che prevedono il coinvolgimento del referente scolastico, dei genitori, del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale e del Dipartimento di Prevenzione (DdP).

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

9) IMPOSTA DI BOLLO - Pagamento dell'imposta dall'estero tramite bonifico

Un operatore economico straniero a cui viene aggiudicato un appalto, nell'impossibilità di assolvere l'imposta di bollo utilizzando una delle modalità tradizionali (*in modo virtuale mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. o tramite intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate*), potrà pagare l'imposta tramite bonifico **utilizzando un codice IBAN specifico**, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale o in mancanza, la denominazione e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 275 del 26 agosto 2020**.

Il codice IBAN per pagare l'imposta di bollo tramite bonifico, utilizzabile anche per la registrazione di contratti di locazione e affitto di beni immobili, dichiarazioni di successione, atti giudiziari, è il seguente: **IT07Y0100003245348008120501**.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta all'Interpello n. 275/2020 clicca qui.](#)

10) ATTI GIUDIZIARI - In arrivo nuovi modelli di buste e moduli

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con comunicato del 13 agosto 2020, ha trasmesso l'informativa inviata da **Poste Italiane** con cui si annuncia l'adozione di **nuovi modelli di buste e moduli** per la notificazione degli atti a mezzo posta di cui alla l. n. 890/1982.

Viene inoltre precisato che le scorte di buste e moduli già circolanti potranno essere utilizzate fino al **22 settembre 2020**, quale periodo transitorio di adeguamento. I quantitativi di moduli non utilizzati non saranno rimborsati o sostituiti con i nuovi modelli.

A partire **dal 23 settembre 2020**, i clienti che presenteranno all'accettazione modulistica non conforme alle specifiche tecniche, saranno invitati a **riconfezionare** la spedizione utilizzando la modulistica conforme.

In caso di diniego, le spedizioni saranno accettate sotto la responsabilità del cliente e senza pregiudizio per la Società.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato del Ministero della Giustizia con allegata l'informativa di Poste Italiane SpA clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

Repubblica italiana

I provvedimenti scelti per voi

(dal 17 al 31 agosto 2020)

1) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 11 agosto 2020: Misura e modalità di versamento alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) del contributo dovuto, per l'anno 2020, dai periti assicurativi. (Gazzetta Ufficiale n. 206 del 19 agosto 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 11 agosto 2020: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2020, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 206 del 19 agosto 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 11 agosto 2020: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto, per l'anno 2020, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione. (Gazzetta Ufficiale n. 206 del 19 agosto 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 23 giugno 2020: Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive. (Gazzetta Ufficiale n. 206 del 19 agosto 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

N.B. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 25 agosto 2020 è stato pubblicato un **Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** rende noto che la dotazione del fondo è di **10 milioni di euro** e, al contempo, ha fissato le modalità di concessione dei contributi.

Per agevolare l'allestimento della documentazione per l'inoltro delle istanze, il fac-simile del modulo e relative istruzioni per la compilazione saranno reperibili, non appena disponibili, su apposita pagina web nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in cui sarà anche comunicata la data di avvio della presentazione telematica delle istanze.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

5) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 7 agosto 2020: Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto per il biennio 2020-2021. (Gazzetta Ufficiale n. 206 del 19 agosto 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) ISTAT - Comunicato: Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2020, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 208 del 21 agosto 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 17 luglio 2020: Istituzione del Fondo per l'emergenza Covid-19. (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 22 agosto 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 10 agosto 2020: Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni. (Gazzetta Ufficiale n. 210 del 24 agosto 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 9 luglio 2020: Misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura. (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 26 agosto 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 22 luglio 2020: Proroga dell'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari. (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020).

N.B. La data del 31 marzo 2020 prevista dal decreto interministeriale 9 dicembre 2016, concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari, viene **prorogata al 31 dicembre 2021**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 23 luglio 2020: Istituzione del Fondo emergenziale per le filiere in crisi. (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 18 agosto 2020: Approvazione dei programmi del corso di formazione per il conseguimento ed il rinnovo della certificazione di abilitazione all'attività di istruttore certificato in maritime security. (Decreto n. 787/2020). (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 17 al 31 agosto 2020)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1207 della Commissione del 19 agosto 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche comuni per il ricondizionamento dei dispositivi monouso. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 273 del 20 agosto 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)